

N. R.G. 104-1/2025



**TRIBUNALE DI RIMINI**

Sezione Unica CIVILE

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Maria Carla Corvetta	Presidente est.
dott. Giorgia Bertozzi-Bonetti	Giudice
dott. Filippo Meneghello	Giudice

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

letta la domanda di liquidazione controllata ex art. 268 d.lgs. n. 14 del 2019 (CCII) depositata in data 14.07.2025 dalla società [REDACTED]

[REDACTED] & C. S.n.c. in persona dei l.r.p.t. nonché personalmente dai soci illimitatamente responsabili [REDACTED] e [REDACTED]

esaminati gli atti ed i documenti depositati;

sentito il relatore in camera di consiglio;

ritenuto che sussista la competenza del Tribunale di Rimini in base all'art. 27, comma 2, CCII, quale Tribunale nel cui circondario la SNC ha la propria sede legale risultante dal Registro Imprese e, dunque, il centro degli interessi principali - ove, infatti, essa risiede -, ai sensi del combinato disposto degli artt. 268, comma 1, e 27, comma 2 e comma 3, lett. c), CCII; quanto ai soci, la competenza territoriale si determina automaticamente in estensione ex art. 256 e 270 CCII, sussistendo, in ogni caso, in considerazione del fatto che tanto

[REDACTED] hanno la propria residenza nel circondario del Tribunale di Rimini;

rilevato che non risultano depositate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;



rilevato che la **SNC** è debitrice non assoggettabile a liquidazione giudiziale, in stato di sovraindebitamento ex art. 2, comma 1, lett. c), CCII, dunque soggetta alla disciplina delle procedure di crisi da sovraindebitamento e, in particolare, in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi per l'accesso alla procedura di liquidazione controllata ex art. 268 CCII;

innanzitutto, essa è qualificabile come "impresa minore" ex art. 2, comma 1, lett. d), CCII, dunque legittimata ad accedere ad una delle procedure per l'appunto minori disciplinate dal CCII, posto che, come si evince dalle situazioni patrimoniali e alle dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi tre esercizi antecedenti il deposito del presente ricorso, essa presenta congiuntamente i seguenti requisiti:

- un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a € 300.000,00 nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della presente procedura;
- ricavi per un ammontare complessivo annuo non superiori a € 200.000,00 nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della presente procedura;
- un ammontare di debiti anche non scaduti non superiori a € 500.000,00 (all. l. f.1-f.3);

inoltre, la SNC non ha mai presentato domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;

detta società si trova, poi, in uno stato di sovraindebitamento che è già vera e propria insolvenza ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), CCII, non essendo palesemente più in grado di soddisfare le proprie obbligazioni; la debitoria complessiva della Società (per la cui indicazione analitica si rimanda allo schema rappresentato a pagg. 6-7 del ricorso introduttivo) ammonta a circa € 132.000,00, a fronte di un patrimonio utilmente liquidabile costituito soltanto dalla titolarità di attrezzature e beni strumentali (tra cui tra cui un Fiat Fiorino immatricolato nel 2011, dunque già vetusto) per un valore complessivo stimato di realizzo di circa € 25.000,00 (docc. 2-4-bis);

ritenuti, quindi, sussistenti i presupposti affinché il Tribunale dichiari l'apertura della procedura di liquidazione controllata in capo alla SNC e in estensione,



ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 270 e 256 CCII, anche dei suoi soci illimitatamente responsabili [ ] - ciascuno titolare di una quota di partecipazione pari al 50% del capitale sociale – per la loro intera posizione debitoria (in tal senso vedasi Trib. Modena 12-8-2024; Trib. Pescara 23-7-2024; Trib. Bologna 20-5-2024; Trib. Pesaro 30-4-2024); considerato, infatti, che - per effetto delle rispettive partecipazioni nella SNC, oltre che di altri debiti personali, *medio tempore* maturati - entrambi i soci si trovano in uno stato di vera e propria insolvenza ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), CCII, non essendo più in grado di soddisfare le proprie obbligazioni; quanto a [ ], la sua debitoria complessiva (per la cui indicazione analitica si rimanda allo schema rappresentato a pag. 10 del ricorso introduttivo) ammonta a circa € 270.000,00, a fronte di un patrimonio utilmente liquidabile costituito:

- dalla titolarità della quota di 1/2 di un appartamento con autorimessa pertinenziale siti nel Comune di Novafeltria in comproprietà con la ex moglie, [ ] (dalla quale il Ricorrente è separato dal giugno 2023), censiti al N.C.E.U. di detto Comune 1. al Foglio 1, Particella 190, Subalterno 1, Via Casalecchio n. 73, Piano T-1, Rendita € 336,21, Categoria A/3, Classe 2, Consistenza 7,0 vani, e 2. al Foglio 1, Particella 190, Subalterno 2, Via Casalecchio SNC, Piano T, Rendita € 25,31, Categoria C/6, Classe 2, Consistenza 14 mq; trattasi di immobili gravati da ipoteca volontaria di primo grado a garanzia di mutuo fondiario trentennale a favore dell'allora Banca delle Marche in A.S. (oggi ISP OBG S.r.l.) iscritta nell'ottobre 2014 (docc. 13-15);
- dagli emolumenti percepiti come lavoratore subordinato - con contratto di lavoro a tempo determinato fino al 30.04.2026 - con mansioni di addetto a macchinari di trafilatura presso la società Salcavi S.p.A. di Talamello (RN), nell'ordine medio di € 1.570,00 mensili per tredici mensilità (doc. 17);
- dalla titolarità dell'autovettura Alfa Romeo Giulietta targata FN 105 LJ, immatricolata nel maggio 2018, indispensabile per consentire gli spostamenti del Ricorrente, che vive nella frazione di montagna di Perticara e non dispone di altri mezzi con cui potersi muovere (docc. 18-19);



quanto ad [ ] la sua debitoria complessiva (per la cui indicazione analitica si rimanda allo schema rappresentato a pagg. 14-15 del ricorso introduttivo) ammonta a circa € 150.000,00, a fronte di un patrimonio utilmente liquidabile costituito:

- dalla quota di 1/10 di due abitazioni di tipo economico con autorimessa e di alcuni terreni siti nel Comune di Novafeltria, [ ] (docc. 22-23);
- dagli emolumenti percepiti come lavoratore subordinato - in forza di contratto di lavoro a tempo determinato con scadenza al 31.03.2025, rinnovato fino al 30.09.2025 - con mansioni di magazziniere presso la società GLS72 S.r.l. di Poggio Torriana (RN), nell'ordine medio di € 1.250,00 mensili per tredici mensilità (doc. 24);
- dalla titolarità dell'autovettura marca Suzuki modello Gran Vitara targata EN 192 JH, immatricolata nel settembre 2012, e di un ciclomotore Piaggio modello Vespa targato X9H N6B; quanto all'autovettura, trattasi di mezzo indispensabile per consentire gli spostamenti casa - lavoro del Ricorrente, considerato che anche egli vive nella frazione di montagna di Perticara e non dispone di altri mezzi con cui potersi muovere; quanto al ciclomotore, trattasi di mezzo attualmente inutilizzabile, in quanto privo del blocco motore e dotato solo di telaio, dunque di valore presumibilmente molto inferiore rispetto a quello delle quotazioni ufficiali (docc. 25-28);

evidenziato che le masse passive e attive in relazione ai singoli soggetti istanti dovranno essere tenute distinte e, inoltre, le incombenze di cui agli artt. 272 e ss CCII - ossia redazione dell'elenco creditori, inventario dei beni, predisposizione del programma di liquidazione, formazione dello stato passivo, rendiconti, riparti ecc - dovranno essere compiute dal liquidatore in modo distinto per ciascuno dei ricorrenti, con l'obbligo di specificare che, per quanto concerne i crediti comuni, i creditori dovranno presentare domanda di insinuazione in relazione a ciascun creditore;

rilevato che risultano allegati i documenti di cui all'art. 39 CCI (come rilevanti nel caso di specie in considerazione del soggetto qui ricorrente), nonché la relazione particolareggiata depositata dal professionista incaricato



dall'Organismo di Composizione della Crisi, dott. Fabio FRATERNALI, contenente tutte le indicazioni di cui all'art. 269 CCI;

che il professionista nominato ha formulato giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione;

ritenuto, quanto alla durata della procedura, che questa debba necessariamente dipendere dal tempo occorrente per la liquidazione dei beni rientranti nell'attivo;

che nel concetto di "liquidazione dei beni" si debba ricomprendere anche la apprensione dei redditi e delle pensioni del debitore, secondo l'orientamento giurisprudenziale formatosi sotto il vigore della L 3/2012;

che, tuttavia, poiché a norma dell'art 282 CCII l'esdebitazione del sovraindebitato opera di diritto decorsi tre anni dalla apertura della liquidazione controllata – a meno che non ricorrano le condizioni previste dall'art 280 CCII o nel caso in cui il debitore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode - la liquidazione non potrà proseguire oltre i tre anni per l'acquisizione di beni futuri, come le quote di reddito non ancora maturate, potendo invece procedersi alle operazioni di liquidazione dei beni già presenti nel patrimonio alla data di apertura, fino ad esaurimento (in applicazione analogica dell'art 281 CCI ed in conformità alle disposizioni comunitarie da cui la normativa deriva);

rilevato che a norma dell'art 268 c 4 lett a) CCII i "*crediti impignorabili ai sensi dell'art 545 c.p.c.*" non sono compresi nella liquidazione, e quindi – a differenza che nel fallimento, per il quale dispone l'art. 46 LF, oggi nella Liquidazione giudiziale l'art 146 CCII - non sono destinabili alla soddisfazione dei creditori della procedura liquidatoria, dovendo di conseguenza essere lasciati nella disponibilità del debitore: a norma del comma 4 dell'art 545 c.p.c., i quattro quinti degli stipendi o salari non sono pignorabili; a norma del comma 5, in caso di simultaneo concorso di crediti di diverso tipo (alimentari, comuni ed erariali), è impignorabile la metà: dette frazioni degli stipendi e salari non possono quindi essere comprese nella liquidazione;

ritenuto inoltre che l'ipotesi prevista nella lett b) della medesima norma, che esclude dalla liquidazione "*i crediti aventi carattere alimentare e di*



*mantenimento, gli stipendi, pensioni e salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della famiglia", non sia alternativa alla ipotesi della lettera a) , ma cumulativa, e dunque vada interpretata nel senso che l'"occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia", che va lasciato nella sua disponibilità, non può in nessun caso violare i sopra indicati limiti di impignorabilità, ma può essere determinato in misura soltanto pari o superiore agli stessi (dunque, pari o superiore ai quattro quinti o alla metà dello stipendio);*

nella fattispecie, tenuto conto che lo stipendio del debitore  ammonta attualmente ad € 1570 netti mensili per 13 mensilità, la parte esclusa dalla liquidazione non può essere inferiore ai 4/5 di tale importo;

considerato che, ai fini della determinazione della quota di reddito disponibile ai sensi dell'art 268 c 4 lett b CCI – la cui quantificazione va operata in questa sede, salva successiva revisione da parte del Giudice delegato previa acquisizione di ulteriori notizie, dal momento che l'art 270 CCI impone al Tribunale di ordinare la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione - si deve tenere conto delle condizioni familiari del debitore: nel caso in esame,  vive, insieme al figlio ventitrenne, presso l'abitazione di cui è comproprietario e risulta ragionevole, in relazione alle spese mensili quantificate in ricorso, che l'intero stipendio da lui percepito venga lasciato nella sua disponibilità per fronteggiare le spese per il sostentamento del suo nucleo familiare;

con riferimento alla posizione di  come si è visto, questi percepisce uno stipendio nell'ordine medio di € 1.250,00 mensili per tredici mensilità laddove lo stesso – non coniugato e senza figli - vive in un appartamento condotto in locazione in Novafeltria per il quale corrisponde un canone pari a € 1.800,00 annui ed espone spese mensili tali da necessitare che, anche in questo caso, l'intero suo stipendio sia lasciato nella disponibilità del debitore per il suo sostentamento;

rilevato come la procedura ex artt. 268 e ss. CCII, determinando la liquidazione dell'intero patrimonio salvo le ipotesi di cui all'art. 270 co. 2 lett. e) CCI, non consenta al debitore di formulare una proposta di liquidazione



selettiva dei propri beni e che, di conseguenza, tutti i beni mobili del ricorrente debbano essere messi a disposizione del liquidatore;

ritenuto che detta considerazione debba valere anche per le autovetture, che potranno essere utilizzate dai debitori per le esigenze lavorative fino alla vendita, salva diversa richiesta del liquidatore alla luce della valutazione di economicità della liquidazione, in relazione al verosimile valore di realizzo; che inoltre non sia in alcun modo previsto dalla legge che il ricavato della liquidazione dei beni del debitore abbia una destinazione diversa dalla soddisfazione (parziale) dei creditori;

ricordato che ai sensi degli artt. 270 co. 5 e 150 CCI, dalla data di apertura della presente liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

osservato, quanto alla nomina del Liquidatore, che lo stesso vada individuato nello stesso OCC cui si è rivolto il debitore, salvo che ricorrano giustificati motivi contrari, circostanza non ricorrente nel caso in esame;

fatto presente che il compenso dell'OCC potrà esse liquidato solo al termine della procedura liquidatoria dovendosi apprezzare la diligenza serbata nella fase della liquidazione e i risultati raggiunti;

rilevato come il compenso del legale non rientri fra le prededuzioni elencate dall'art. 6 CCII;

visto l'art 270 CCI

### **DICHIARA**

aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Gommista Grazia di  S.n.c. (C.F. e P.IVA  REA RN - , in persona dei l.r.p.t. nonché dei soci illimitatamente responsabili

### **NOMINA**

Giudice Delegato la dott.ssa Maria Carla CORVETTA

### **NOMINA**

Liquidatore il dott. Fabio FRATERNALI, invitandolo a relazionare semestralmente sullo stato della procedura ex art. 275 co. 1 CCI;





**ORDINA**

al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatori, nonché dell'elenco dei creditori;

**ASSEGNA**

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni 60 entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;

**ORDINA**

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione,

**FISSA**

in € 1.570 netti mensili le somme necessarie al mantenimento del debitore   
 e della sua famiglia ai sensi dell'art. 268, comma 4, CCI;

in € 1.250,00 mensili le somme necessarie al mantenimento del debitore   
 ai sensi dell'art. 268, comma 4, CCI;

**DISPONE**

che la domanda sentenza sia notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, a norma dell'art. 270, comma 4, CCI;

**ORDINA**

che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà del debitore e sui beni mobili registrati.

DISPONE

che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale e che, ove il debitore svolga attività d'impresa, sia pubblicata presso il Registro delle Imprese.

Si comunichi.

Rimini, camera di consiglio del 30.10.25

Il Presidente est.

Dott.ssa Maria Carla Corvetta

